e) le sanzioni eventualmente applicabili.

2 *bis*. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 4 *bis*, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera:

a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;

b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

Art. 6
Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7
Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro il termine indicato nella contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8
Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 *bis* è prorogato di ulteriori 60 giorni.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9
Comunicazione dei provvedimenti

1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 10
Pubblicazione

1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

DELIBERA N. 453/03/CONS
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003, N. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 dicembre 2003;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

VISTE le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

VISTA la direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

VISTA la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTE le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione europea il 9 luglio 2002;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "codice";

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999 che prevede, come strumento generale per garantire l'attuazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, la possibilità di svolgere consultazioni pubbliche anche nell'ambito procedimentale;

VISTO l'art.11 del codice, con il quale si stabilisce che l'Autorità renda pubblica la procedura di consultazione prevista dalle disposizioni del codice stesso;

CONSIDERATI gli approfondimenti effettuati dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n.16/SG/2003 del 3 ottobre 2003;

UDITA la relazione del Commissario Dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle specifiche disposizioni contenute nelle delibere dell'Autorità, il meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 del codice si applica:

a) nelle ipotesi specificamente previste dal codice di cui agli articoli 18; 19, comma 8; 27, comma 9; 29, comma 1; 42, commi 4 e 5; 43, comma 2; 45, comma 4; 89, comma 2;

b) nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del procedimento riscontri, in sede di avvio del procedimento, che la funzione di regolazione svolta dall'Autorità è destinata a tradursi in disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale.

2. L'Autorità, su proposta degli Uffici, avvia i procedimenti di cui al comma precedente. La notizia dell'avvio è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorità.

3. Il responsabile del procedimento, valutato il requisito dell'impatto rilevante nel mercato di riferimento, predispone il testo della proposta di provvedimento e, previa approvazione da parte dell'Autorità, la sottopone a consultazione. La proposta di provvedimento, oggetto della consultazione, può assumere la forma di uno schema di provvedimento o di un documento recante i presupposti normativi, il contenuto e le finalità della proposta.

Art. 2
Avvio della fase di consultazione

1. Il testo della proposta da sottoporre a consultazione e l'avviso relativo alla possibilità di inviare le proprie osservazioni è portato a conoscenza delle parti interessate, e nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ai soggetti immediatamente individuabili come destinatari dell'atto, a mezzo di comunicazione diretta o altri metodi idonei, compresa la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* o la pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità.

2. All'avviso di cui al comma 1 possono essere allegati appositi modelli da compilare al fine di agevolare l'esame e la valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorità.

3. La notizia dell'avvio della fase di consultazione ed il testo della proposta di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet dell'Autorità.

Art. 3
Acquisizione delle osservazioni

1. Entro il termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, stabilito nell'avviso e decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, la parte interessata può inviare le proprie osservazioni, oppure può chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine, di illustrare le proprie osservazioni nel corso di un'audizione.

2. Nel corso dell'audizione, da tenersi entro il medesimo termine di cui al comma 1, la parte illustra la propria posizione sulla base di un documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio della predetta audizione. Al termine dell'audizione è redatto verbale recante, in forma sintetica, le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte ovvero dal soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

3. Se il testo della proposta ha natura di atto di regolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), i partecipanti alla consultazione, secondo le indicazioni contenute nell'avviso, formulano anche le proprie considerazioni relative all'impatto delle misure proposte, ai fini dell'analisi di cui all'art.13 del codice.

Art. 4
Conclusione della fase di consultazione

1. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è comunicata ai partecipanti mediante un apposito documento, pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet dell'Autorità, ovvero recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nella motivazione del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni dell'Autorità.

2. Ai fini dell'acquisizione del prescritto parere nelle ipotesi previste dal codice, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è inviato lo schema di provvedimento che tiene conto delle osservazioni formulate in sede di consultazione e, ove richiesto dalla predetta Autorità, i documenti relativi alla consultazione svolta.

Art. 5
Limitazioni all'accesso

1. I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni degli elementi documentali trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

Art. 6
Disposizioni finali

1. Le norme contenute nella presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito Internet dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, li 23 dicembre 2003

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 118/04/CONS
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI DI CUI AL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il Codice), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003 (di seguito, la Raccomandazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2003, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;

VISTO il Regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 160/03/CONS del 7 maggio 2003, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 2003, n. 134;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 ed in particolare l'articolo 24 concernente i compiti dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTE le risposte ai questionari inviati dall'Autorità alle imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese di agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni pervenute nel dicembre 2003;

VISTA la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:

A) Servizi al dettaglio:

1. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;

2. accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;

3. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

4. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;

5. servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

6. servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;

7. insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);

B) Servizi all'ingrosso:

8. raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;

9. terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;

10. servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;

11. accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;

12. accesso a banda larga all'ingrosso;

13. fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;

14. fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;

15. accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;

16. terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;

17. mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di *roaming* per le reti telefoniche pubbliche mobili;

18. servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

CONSIDERATE le caratteristiche e la struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni, delle analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall'Autorità all'esito dell'attività di regolamentazione e di vigilanza finora svolta;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene di assumere a riferimento, in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi di mercato previste dall'articolo 19 del Codice, i mercati individuati nella Raccomandazione citata, e di svolgere la predetta attività anche sulla base delle rilevazioni e dei dati in suo possesso, non sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, e riservandosi, altresì, di procedere ad un'eventuale segmentazione all'interno degli stessi mercati, all'esito della suddetta analisi;

CONSIDERATO che il Codice prevede che siano effettuate le analisi dei mercati individuati nella Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante individuato sia valutata l'effettiva concorrenzialità;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 4, del Codice, se l'Autorità conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale non impone, né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante, dandone rituale comunicazione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto stabilito all'articolo 19, comma 5, del Codice, qualora l'Autorità accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano;

CONSIDERATA l'opportunità di svolgere con riferimento a ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni che precedono, un procedimento che ha ad oggetto l'attività di analisi del mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori domi-

nanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi;

CONSIDERATO che i predetti procedimenti, data la loro complessità e peculiarità, hanno ad oggetto attività che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti e Servizi dell'Autorità, e che pertanto risulta opportuno demandare ai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi interessati, la nomina del responsabile di ciascun procedimento, stabilendo altresì le modalità organizzative più idonee;

CONSIDERATO che risulta necessario che i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio giuridico, assicurino coerenza operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste;

CONSIDERATO che le proposte di provvedimento saranno sottoposte alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, nonché alla consultazione prevista dalla delibera n. 453/03/CONS.

CONSIDERATO che, al termine della fase di consultazione nazionale, lo schema di provvedimento sarà inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004;

CONSIDERATO che, al termine delle fasi sopra descritte, la proposta di provvedimento, una volta acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sarà inviata alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Codice e dalla Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

RITENUTO che gli obblighi ad oggi esistenti in capo agli operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi del precedente quadro regolamentare rimangono comunque validi, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

UDITA la relazione dell'Ing. Mario Lari, Commissario relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Art. 1
Disciplina dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato

1. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, d'intesa con il Direttore del Dipartimento o del Servizio interessato, dispongono, con propria determinazione, la nomina del responsabile del procedimento relativo a ciascuno dei mercati indicati in premessa, stabilendo altresì idonee modalità organizzative per lo svolgimento degli stessi.

2. I Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al Direttore del Servizio Giuridico, assicurano uniformità operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste, e riferiscono periodicamente al Consiglio circa l'andamento dei procedimenti stessi.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma, il termine di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione delle determinazioni di cui al comma 1.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

5. Ciascun procedimento ha ad oggetto l'analisi del mercato rilevante, la valutazione di concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 2004

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

DELIBERA N. 232/03/CONS
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 4);

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, nonché le successive modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

VISTO il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le Organizzazioni sindacali FALBI, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV in data 23 maggio 2003, ed in particolare l'impegno assunto dall'Autorità di "individuare modalità, compresa l'istituzione della vice dirigenza, per garantire la responsabilità degli uffici/aree, o parte degli stessi, allocati su Napoli, in assenza del dirigente";

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare l'articolo 25 (Funzionari) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale introducendo la previsione dell'istituto della delega a funzionari di funzioni dirigenziali, nonché dell'istituto della vice dirigenza;

RILEVATA altresì l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al medesimo regolamento in considerazione dell'esigenza di disciplinare in modo più puntuale gli istituti di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso, recanti rispettivamente "*Festività*" e "*Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute*", adeguandolo alla disciplina prevista in materia dalla normativa di riferimento;

VISTI gli accordi siglati in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FALBI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV, relativi alle modifiche da apportare al citato regolamento;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Approvazione accordi sindacali

1. Sono approvati gli accordi di cui in premessa, raggiunti in data 19 giugno 2003 con le Organizzazioni sindacali.

Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'articolo 10 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 10 (*Festività*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 24 ed il 31 dicembre. In tali giorni - fermi restando i termini d'inizio dell'orario di lavoro - la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a cinque ore."

b) è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Sono considerati giorni festivi le giornate di celebrazione della festa del Santo Patrono della sede dove il dipendente presta servizio, purché ricadenti in giorno lavorativo."

Art. 3
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. L'art. 14 (*Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale è integralmente sostituito come segue:

"Art.14 - Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute.

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare 90 giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.

2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. Esaurito il congedo per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.

4. L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per la quale è stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.

5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione:

a) per i primi dodici mesi se ha anzianità fino a 15 anni;

b) per i primi quindici mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20 anni;

c) per i primi diciotto mesi se ha anzianità superiore a 20 anni.

6. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute ed i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea.

7. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.

8. Se la malattia è riconosciuta dipendente da cause di servizio la retribuzione è attribuita per l'intero periodo di aspettativa.

9. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni."

Art. 4
Modifiche ed integrazioni all'articolo 25 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 25 (*Funzionari*) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dirigenti, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, possono delegare con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui all'art. 24 a funzionari assegnati nell'ambito del proprio ufficio. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c.."

b) è aggiunto il seguente comma 4:

"4. I funzionari, nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, possono svolgere la funzione di vicedirigente. La disciplina attuativa dell'istituto della vicedirigenza è definita con apposito accordo tra l'Autorità e le Organizzazioni sindacali."

Art. 5
Disposizioni finali

1. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie provvede all'attuazione della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 luglio 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 403/03/CONS
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 4);

VISTA la propria delibera n.17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'opportunità di adeguare l'articolo 14 - *Centri di responsabilità gestionale* - del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità al fine di rendere la programmazione e la gestione delle spese per missioni e per lavoro straordinario del personale dipendente più aderente alle necessità delle singole unità organizzative, rendendo al contempo più efficace il controllo dell'andamento di detta spesa da parte dei responsabili delle stesse;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità

1. All'art. 14 *(Centri di responsabilità gestionale)* del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità, il comma 1 è sostituito dal seguente:

> *"1. Ai centri di responsabilità gestionale viene attribuita l'autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento dei singoli centri, ivi comprese le spese afferenti alle missioni e alle prestazioni di lavoro straordinario del personale. Le spese relative alle retribuzioni e alle altre indennità al personale dipendente sono di competenza del Servizio risorse umane e finanziarie."*

2. La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 novembre 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 436/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, APPROVATO CON DELIBERA N. 316/02/CONS DEL 9 OTTOBRE 2002

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 182 *bis*, comma 3;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed in particolare l'articolo 6, comma 10;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 9;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'articolo 34;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di finanza, del 15 luglio 2002;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del 10 febbraio 2003;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di disciplinare le modalità di esercizio del potere ispettivo dell'Autorità previsto dalle norme di settore;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Dopo l'articolo 34 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, è aggiunto il seguente:

"Art. 34 *bis*

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità in virtù delle leggi vigenti, l'Autorità può procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni. Il Consiglio può approvare un programma di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorità.

2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal dirigente preposto all'ufficio competente del Dipartimento vigilanza e controllo di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri. Il personale ispettivo consegna altresì la "carta dei diritti", acclusa in allegato alla presente delibera, recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto ispezionato.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.

4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonchè ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività aziendale oggetto dell'indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);

d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

7. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

8. Nello svolgimento dell'attività ispettiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni, anche secondo convenzioni all'uopo previste, e può agire in collaborazione con gli ispettori della Società italiana per gli editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti".

2. È approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la "carta dei diritti", recante l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si può avvalere il soggetto che è sottoposto ad ispezione.